



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA** Sezione 4, riunita in udienza il 06/03/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

TALLARO FRANCESCO, Presidente e Relatore

CHINE' GINEVRA, Giudice

DE SIMONE GIANCARLO, Giudice

in data **06/03/2026** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2763/2023 depositato il 09/12/2023

proposto da

Comune di [redacted] - Via [redacted] CZ

Difeso da

[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso protocollo. [redacted]

contro

[redacted] - [redacted]

Difeso da

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. [redacted]/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 22/06/2023

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210008829525000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210008829525000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210008829525000 IMU 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Come da rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con la sentenza del 22 giugno 2023, n. 1670, pronunciata all'esito dell'udienza pubblica del 24 febbraio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento n. 03020210008829525000, con cui Agenzia delle Entrate Riscossione aveva intimato a [REDACTED] S.r.l. il pagamento della somma di € 345.647,81, vantata dal Comune di [REDACTED] per IMU relativa agli anni 2013-2015.

Il giudice di prime cure ha accolto il motivo con cui è stata dedotta la nullità della cartella per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento/liquidazione in materia di IMU, emessi dal Comune di [REDACTED]

L'Ente da ultimo citato, invero, non era stato evocato in giudizio dall'originario ricorrente, ma era stato autonomamente chiamato in causa dall'agente della riscossione con atto notificato il 19 gennaio 2023, a seguito del quale, per, il Comune di [REDACTED] non si era costituito in giudizio.

2. – L'Ente impositore ha notificato, in data 6 dicembre 2023, appello con cui ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado sul presupposto di aver regolarmente notificato il 12 settembre 2018, il 6 novembre 2019 e il 9 novembre 2029 gli avvisi d'accertamento nn. 8654 del 7 giugno 2018, 9222 del 16 luglio 2019 e 10398 del 29 settembre 2020, non impugnati dalla società contribuente.

Quindi, non solo la cartella di pagamento non era affetta da nullità, ma nemmeno avrebbe potuto ipotizzarsi l'intervenuta prescrizione dei crediti.

A sostegno del gravame, ha depositato copia degli avvisi d'accertamento notificati.

In proposito, dopo aver giustificato la propria scelta di non costituirsi in primo grado per l'esiguità del tempo intercorrente tra la notifica della chiamata in causa e l'udienza di discussione del merito, ha sostenuto che la produzione di documenti in appello sia ammissibile.

L'Ente appellante ha inoltre preso posizione, deducendone l'infondatezza, sui motivi di ricorso articolati dalla società contribuente in primo grado.

3. – Si è costituita [REDACTED] S.r.l., eccependo preliminarmente la tardività dell'appello, essendo stata la sentenza notificata in data 30 giugno 2023, cosicché al momento della proposizione del gravame era trascorso il termine breve per la proposizione dell'appello di cui agli artt. 38, comma 2, e 51, comma 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Sempre in via preliminare, ha dedotto l'inammissibilità della documentazione prodotta, di cui ha comunque disconosciuto l'idoneità a dare dimostrazione dell'avvenuta rituale notificazione degli atti impositivi.

Con nota depositata il 2 marzo 2026, [REDACTED] S.r.l. ha inoltre dichiarato di proporre querela di falso in via incidentale in ordine all'attestazione dell'agente postale in ordine alla regolare consegna delle raccomandate AR.

4. – Il ricorso è stato discusso e spedito in decisione all'udienza pubblica del 6 marzo 2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. – La Corte rileva, *in limine litis*, che l'appellante Comune di [redacted] non ha contestato la regolarità della costituzione del rapporto processuale nei suoi confronti, che dunque è incontestata in questa sede d'appello.

6. – Ciò posto, l'art. 38, comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'articolo 16.

Il successivo art. 51, comma 1 stabilisce che il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte.

L'art. 16, dal canto suo, regolava le modalità con cui nel processo tributario venivano effettuate le comunicazioni e le notificazioni. Tuttavia, l'art. 16-*bis*, comma 3 ha reso obbligatorio il processo tributario telematico, le cui regole tecniche sono state emanate, sulla base dei poteri attribuiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'art. 79, comma 2-*bis* d.lgs. n. 546 del 1992, con d.m. 23 dicembre 2013, n. 163.

Questo, all'art. 5, prevede che le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC risultante nel registro IPA.

Non sono previste ulteriori formalità; in particolare è escluso che trovino applicazione le norme contemplate dagli artt. 3-*bis* ss. l. 21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina le notificazioni effettuate dal difensore in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, ma non anche quelle in materia tributaria.

7. – Ebbene, nel caso di specie risulta dimostrato che il 30 giugno 2026 il difensore della società appellata ha notificato all'indirizzo dell'amministrazione presente nell'indice IPA copia della sentenza pronunciata tra le parti dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, chiedendo il pagamento delle spese di lite, così come liquidate nella sentenza.

Da quel momento è senza dubbio iniziato il decorso del termine di sessanta giorni per l'impugnazione del provvedimento giurisdizionale, che era ormai trascorso al momento della proposizione dell'appello, il quale è pertanto inammissibile.

8. – Le spese di lite sono regolate tra le parti costituite secondo il principio della soccombenza.

La proposizione tardiva dell'appello, nonostante la presenza di documenti potenzialmente decisivi per l'esito della controversia, è idonea a integrare danno erariale, cosicché si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e dei fascicoli di entrambi i gradi di giudizio alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Calabria della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe indicato, lo rigetta.

Condanna il Comune di [redacted], in persona del Sindaco in carica, alla rifusione, in favore di [redacted] S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre ad accessori di legge.

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e dei fascicoli di entrambi i gradi di giudizio alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Calabria della Corte dei Conti per le determinazioni

di competenza